



CIRCOLARE N° 22 DEL 10 MAGGIO 2011

Lavori sotto tensione

Decreto Ministeriale del 04/02/2011 - Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

G.U. n. 83 del 11 aprile 2011

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un importante decreto del Ministero del Lavoro riguardante le applicazioni del D.lgs 81/08 - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, per determinare le misure di sicurezza dei lavori sotto tensione e per la qualificazione delle imprese esecutrici ed abilitate.

Il decreto riguarda: "i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V". E che "in particolare si applica:

- Ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
- alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative".

Agli effetti del decreto non costituiscono lavori sotto tensione le operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato [NDR: rif. norma CEI 11-27 – terza edizione¹]:

- a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
- b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelevati nelle normali condizioni di esercizio;
- c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
- d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
- e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
- f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
- g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

¹ La norma descrive i profili professionali (persona esperta, PES; Persona avvertita (PAV); Persona idonea a operare sotto tensione (PEI) e le attribuzioni delle relative competenze. Rispetto alla precedente la nuova norma prevede la possibilità dell'utilizzazione, sia pure parziale, della persona PEC (Persona Comune) in alcuni lavori elettrici. Ciò nella pratica è ritenuto concretamente attuabile a condizione che: il materiale utilizzato sia conforme alle relative Norme di prodotto, siano fornite istruzioni sul corretto modo di operare. Viene, però, affermato che il principio che la PEC può operare in presenza di rischio elettrico solamente se sorvegliata.